



Direzione del Personale e degli Affari Generali
Unità Elettorale, Normativa e Costituzione Strutture universitarie/AS

UNIVERSITA' DI PISA
Codice AOO: CLE
Num. Prot.: 0025558 / 2014
Data: 06/08/2014
Rep: Decreti rettorali
Num: 816/2014

IL RETTORE

- VISTA:** la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, comma 1, "Autonomia delle Università";
- VISTA:** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO:** lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** il Decreto Interministeriale 26 luglio 2013, n. 665, "*Criteri e modalità per il riparto tra gli Atenei delle risorse relative agli anni 2012 e 2013 e per la selezione dei professori e ricercatori destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico, a norma dell'art. 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240*";
- VISTA:** la proposta approvata dalla Commissione incaricata della redazione del regolamento per l'attribuzione dell'incentivo *una tantum* per gli anni 2012 e 2013, in attuazione articolo 29, comma 19, della legge 240/2010, nominata con decreto rettorale n 377/2014, su designazione del Senato accademico;
- VISTA:** la deliberazione n. 165 del 25 giugno 2014, con la quale il Senato accademico ha espresso un parere favorevole di carattere generale sul testo del suddetto regolamento, come proposto dalla commissione di cui sopra;
- VISTA:** la delibera n. 240 del 2 luglio 2014 con la quale il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole in merito al regolamento in questione, invitando gli uffici a predisporre un modello a cui i docenti dovranno attenersi per la presentazione delle richieste per l'attribuzione dell'incentivo;
- VISTA:** la delibera n. 190 del 17 luglio 2014 con la quale il Senato accademico ha approvato in via definitiva il testo regolamentare in parola, apportando ulteriori emendamenti al testo stesso;

DECRETA

Articolo 1

E' emanato il regolamento per l'attribuzione dell'incentivo *una tantum* per gli anni 2012 e 2013, in attuazione articolo 29, comma 19, della legge 240/2010, così come da allegato al presente decreto e di cui è parte integrante.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito www.unipi.it.

IL RETTORE

Prof. M. Augello

Regolamento per l'attribuzione dell'incentivo *una tantum* per gli anni 2012 e 2013, in attuazione articolo 29, comma 19, della legge 240/2010

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di selezione, per l'anno 2012 e per l'anno 2013, distinti per ruolo e per fascia, per l'assegnazione dell'incentivo *una tantum* ai professori e ricercatori dell'Università di Pisa, di seguito "Università", secondo criteri di merito accademico e scientifico, così come previsto dall'articolo 29, comma 19, della Legge 240/2010 e dal Decreto Interministeriale 26 luglio 2013, n.665, con riferimento alle risorse disponibili assegnate dal MIUR per gli anni 2012 e 2013.

Articolo 2 – Destinatari dell'intervento e ripartizione delle risorse

1. Sono soggetti ammissibili alla procedura di selezione, per ciascuno degli anni considerati, i professori e i ricercatori che avrebbero maturato la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, rispettivamente nell'anno 2012 e 2013, ai sensi degli articoli 36 e 38 del D.P.R. 382/1980, in assenza delle disposizioni di cui all'articolo 9 comma 21 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Gli elenchi provvisori degli aventi diritto a partecipare alla selezione sono pubblicati all'Albo Ufficiale e resi disponibili sul sito web dell'ateneo contestualmente alla pubblicazione del bando di indizione della procedura, relativamente all'anno considerato. Ai fini della procedura la qualifica di riferimento è quella posseduta dal docente al momento in cui avrebbe maturato la classe e/o scatto in assenza del "blocco". Della pubblicazione è data informazione a tutti i professori e ricercatori in servizio presso l'ateneo. Avverso la mancata inclusione nell'elenco i soggetti interessati possono presentare reclamo al Rettore entro 10 giorni dalla pubblicazione. Il Rettore decide sul reclamo nei successivi 10 giorni. Dopo 20 giorni dalla pubblicazione dell'elenco provvisorio viene pubblicato, con le stesse modalità, l'elenco definitivo degli aventi titolo a partecipare.
3. Le risorse disponibili destinate all'intervento sono distribuite, per ciascuno degli anni considerati, in misura proporzionale alla consistenza numerica, nell'anno di riferimento, dei soggetti ammissibili per ruolo e per fascia. Nei bandi di indizione delle procedure saranno indicate le risorse destinate all'incentivo e la loro distribuzione tra le fasce e i ruoli, fermo restando quanto previsto dal comma successivo.
1. 4. L'incentivo è riconosciuto, per ciascuno degli anni considerati, fino ad esaurimento, ai professori e ricercatori che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria e, comunque, al 60% dei soggetti ammissibili per ciascun ruolo e fascia purché abbiano superato le procedure di valutazione di cui al successivo articolo 5, nei termini ivi precisati. Qualora, a conclusione della procedura e decorsi i termini di cui al successivo articolo 6 comma 2, il numero dei soggetti premiabili risulti inferiore rispetto al numero degli incentivi disponibili, così come determinati ai sensi del precedente comma 3 del presente articolo, l'eccedenza è ripartita tra tutti i ruoli e fasce in misura proporzionale alla consistenza numerica dei soggetti ammissibili per ruolo e fascia.

Articolo 3 – Domanda di partecipazione

1. Gli aventi titolo a partecipare, così come individuati all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento, devono presentare apposita domanda, utilizzando il facsimile allegato al bando, secondo quanto previsto dalle procedure di selezione indette, per ciascuno degli anni considerati con decreto rettorale ai sensi del presente regolamento.

La domanda deve contenere, con riferimento a ciascun triennio considerato e, precisamente, per l'incentivo anno 2012, al triennio dall'1/01/2010 al 31/12/2012; per l'incentivo anno 2013, al triennio dall'1/01/2011 al 31/12/2013:

- a) una relazione sulle attività didattiche, scientifiche e gestionali svolte nel triennio considerato;

- b) l'elenco dei lavori pubblicati nel triennio considerato e delle attività di ricerca svolte nel medesimo periodo: per pubblicazioni si intendono pubblicazioni a carattere scientifico riconosciute come valide ai fini delle procedure di valutazione comparativa, corredate dal codice ISSN del periodico e dal codice ISBN della monografia. Tale elenco deve obbligatoriamente risultare dalla pagina del docente nel sito U-GOV Ricerca.;
- c) l'elenco delle attività didattiche svolte nel triennio considerato e, in particolare, l'attività didattica frontale svolta nei corsi o moduli di insegnamento nei corsi di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, attestata esclusivamente attraverso le risultanze dei registri elettronici presenti nel sito di UNIPI, nonché delle ulteriori attività didattiche svolte. Per ulteriori attività didattiche si intendono, ai fini del presente regolamento, le attività indicate nell'elenco allegato al presente regolamento;
- d) l'elenco degli incarichi gestionali e organizzativi ricoperti, specificati nel successivo articolo 5, comma 11.
2. Non sono oggetto di valutazione eventuali attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte in virtù di incarichi esterni, conferiti da soggetti pubblici e privati diversi dall'Università di Pisa e non rientranti nei compiti istituzionali. Fanno eccezione le attività esterne svolte per conto e su incarico dell'Università di Pisa o in collaborazione formalizzata con altre università.
3. L'Amministrazione, anche su richiesta delle commissioni di valutazione, potrà effettuare, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, controlli a campione sul contenuto delle dichiarazioni presentate dai candidati ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.

Articolo 4 – Commissioni di valutazione

1. Per ciascuna delle due procedure previste dal presente regolamento, ai fini della valutazione sono costituite tre commissioni, presiedute da un unico presidente appartenente alla fascia dei professori ordinari.
- Le commissioni, oltre che dall'unico presidente, sono così composte:
- a) per le valutazioni dei professori ordinari, da 6 professori ordinari (uno per settore culturale);
 - b) per le valutazioni dei professori associati, da 6 professori associati (uno per settore culturale);
 - c) per le valutazioni dei ricercatori, da 6 ricercatori (uno per settore culturale);
2. Le commissioni operano validamente se è presente la maggioranza dei componenti, compreso il presidente.
3. Per rendere più agevole l'andamento dei lavori il presidente nomina, per ogni commissione, un coordinatore, individuato secondo il criterio generale del più anziano in ruolo e, a parità di anzianità nel ruolo, del più giovane di età.
3. Non possono far parte delle commissioni coloro che rientrano nell'elenco degli aventi titolo a partecipare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente regolamento.
4. Le commissioni ed il presidente, sono nominati con decreto rettorale tra professori e i ricercatori in servizio presso l'Università, su proposta del Senato Accademico. Il Rettore, sempre su proposta del Senato, può sostituire i membri delle commissioni e il presidente in caso di dimissioni, di impossibilità sopravvenuta o di prolungata mancata partecipazione ai lavori.
5. Le commissioni devono concludere i propri lavori entro 120 giorni dalla nomina, prorogabili per una sola volta con decreto rettorale per ulteriori 60 giorni su richiesta del presidente.

Articolo 5 – Procedimento valutativo

1. Le commissioni devono valutare le attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio di riferimento e, precisamente, dall' 1/01/2010 al 31/12/2012, per l'anno 2012 e dall'1/01/2011 al 31/12/2013, per l'anno 2013.
2. Il procedimento di valutazione si articola in due fasi: una prima fase, finalizzata all'accertamento della sussistenza dei requisiti minimi in ambito didattico, di ricerca e gestionale, come specificati alle lettere a), b, c) del successivo comma 3 del presente articolo; una seconda fase, cui accedono solo coloro risultati in possesso dei requisiti minimi, consistente nella valutazione delle attività

didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio di riferimento, sulla base dei criteri di cui al successivo comma 7 del presente articolo. Della mancata ammissione alla seconda fase del processo di valutazione è data comunicazione agli interessati a cura dell'amministrazione. Eventuali reclami in sede amministrativa avverso la mancata ammissione alla seconda fase del procedimento valutativo potranno essere presentati nei termini e modi di cui al successivo articolo 7 del presente regolamento.

3. Per esigenze di economicità amministrativa, ha luogo la seconda fase del procedimento valutativo soltanto quando il numero degli ammessi alla seconda fase per il singolo ruolo e fascia, sia superiore al numero degli incentivi disponibili per tale ruolo o fascia, così come determinati ai sensi del precedente articolo 2, comma 3.

4. Nella prima fase del procedimento di valutazione le commissioni verificano il possesso, da parte di coloro che hanno presentato domanda, dei seguenti requisiti minimi in ambito didattico, di ricerca e gestionale con riferimento al triennio 1/01/2010 - 31/12/2012 per l'anno 2012 e al triennio 1/01/2011 - 31/12/2013, per l'anno 2013:

- a) con riferimento alle attività didattiche, solo per i professori ordinari e associati, aver svolto, almeno 180 ore di didattica frontale nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica e aver verbalizzato almeno 60 esami nel medesimo periodo in qualità di membro di commissione nel triennio considerato;
- b) con riferimento alle attività di ricerca, aver pubblicato almeno 3 lavori nel triennio considerato;
- c) con riferimento alle attività gestionali, aver partecipato, relativamente al triennio considerato, ai consigli della struttura di afferenza con una percentuale di presenza non inferiore al 20%; per struttura di afferenza deve intendersi la facoltà, relativamente al periodo 1.01.2010 – 30.09.2012; il dipartimento relativamente al periodo 1.10.2012-31.12.2013.

5. Ai fini della verifica dei requisiti minimi saranno forniti alla commissione tutti gli elementi di riscontro necessari come risultanti dalle banche dati ufficiali e dai verbali degli organi dell'ateneo. Ai fini della sussistenza del requisito minimo di cui alla lettera a) del comma precedente per quanto concerne lo svolgimento delle 180 ore di didattica frontale nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica, si fa esclusivo riferimento al registro informatico.

6. Ai fini della valutazione di cui al comma precedente i requisiti minimi saranno proporzionalmente rideterminati in presenza di periodi di congedo, aspettativa dal servizio, trasferimenti o altre cause previste dall'ordinamento valutati dalla commissione. Ai medesimi fini le commissioni terranno conto delle esenzioni dalle attività didattiche previste dall'ordinamento.

7. I professori e i ricercatori risultati in possesso dei requisiti minimi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 4 sono ammessi alla seconda fase del procedimento di valutazione. Per compiere tale seconda fase di valutazione le commissioni dispongono di 100 punti complessivi così ripartiti:

- a) per i professori ordinari, 35 punti alle attività didattiche, 35 punti alle attività di ricerca, 30 punti alle attività organizzative e gestionali;
- b) per i professori associati, 35 punti alle attività didattiche, 40 punti alle attività di ricerca, 25 punti alle attività organizzative e gestionali;
- c) per i ricercatori, 30 punti alle attività didattiche, 60 punti alle attività di ricerca, 10 punti alle attività organizzative e gestionali.

8. Ai fini della valutazione di cui al precedente comma 7 i criteri saranno proporzionalmente rideterminati in presenza di periodi di congedo, aspettativa dal servizio, trasferimenti o altre cause previste dall'ordinamento valutati dalla commissione. Ai medesimi fini le commissioni terranno conto delle esenzioni dalle attività didattiche previste dall'ordinamento.

9. Ai fini della valutazione dell'attività didattica del triennio, le commissioni devono tener conto dei seguenti indicatori: a) numero di studenti esaminati, a cui può essere assegnato fino al 25% del punteggio attribuibile per l'attività didattica; b) numero degli studenti assistiti in qualità di relatore nella redazione della tesi di laurea e dottorato, a cui può essere assegnato fino al 20% del punteggio

attribuibile per l'attività didattica; c) numero di ore di didattica frontale svolta nel triennio come risultante dai registri *on line* delle lezioni, a cui può essere assegnato fino al 50% del punteggio attribuibile per l'attività didattica; d) ulteriori attività indicate nella relazione di cui all'articolo 3, comma 1 lett. c) a cui può essere assegnato fino al 5% del punteggio attribuibile per l'attività didattica.

10. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca del triennio, le commissioni devono tenere conto, per l'80% del punteggio attribuibile per l'attività di ricerca, del *rating* assegnato ai fini della ripartizione dei fondi di ateneo per la ricerca; per l'incentivo anno 2012 si fa riferimento al rating anno 2013; per l'incentivo anno 2013 si fa riferimento al rating anno 2014. Il restante 20% è attribuito sulla base della documentazione presentata al momento della domanda e, precisamente, alle attività indicate nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b).

11. Ai fini della valutazione delle attività gestionali del triennio, le commissioni devono tener conto dei seguenti indicatori: a) essere stato titolare di incarichi di rilevanza generale per l'ateneo (a titolo esemplificativo, cariche di Rettore, pro rettore vicario, pro rettore, membro del Consiglio di Amministrazione, membro del Senato Accademico, membro del Nucleo di valutazione interna); b) essere stato titolare di incarichi elettivi presso le strutture Universitarie (a titolo esemplificativo, cariche di Direttore di Dipartimento, Preside di Facoltà, Direttore di Centro, Presidente di Sistema, Presidente di Corso di Studio, Presidente di Scuola di Dottorato); c) essere stato titolare di incarichi di coordinamento e gestionali in ambito didattico; d) essere stato titolare di incarichi di coordinamento e gestionali nell'ambito della ricerca, considerando la tipologia dei progetti di ricerca coordinati, della loro rilevanza nazionale o internazionale, del trasferimento tecnologico ad essi collegato; e) essere stato titolare di incarichi di coordinamento e gestionali nell'ambito dell'internazionalizzazione.

12. Ai fini della valutazione delle attività didattiche, di ricerca e gestionali di cui ai precedenti commi 9, 10 e 11 del presente articolo, le commissioni devono tener conto, oltre che degli indicatori ivi individuati, dei criteri applicativi di cui all'elenco allegato al presente regolamento del quale costituisce parte integrante.

Articolo 6 – Approvazione atti, graduatoria e attribuzione *una tantum*

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, comma 3, la seconda fase del procedimento di valutazione si conclude con la formazione di tre graduatorie, una per ciascun ruolo e fascia accademica. In caso di parità di punteggio tra più soggetti prevale quello con minore anzianità nel ruolo. In caso di ulteriore parità prevale il più giovane di età. A conclusione dei lavori gli atti sono trasmessi, a cura del presidente al rettore, per l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

2. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti delle procedure entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori e dispone la conseguente attribuzione dell'incentivo, a favore dei professori e ricercatori che si sono collocati in posizione utile in graduatoria, fermo restando quanto previsto dal sopra richiamato articolo 5, comma 3 fino alla concorrenza del limite del 60% dei soggetti ammissibili, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente regolamento. Il decreto di approvazione atti è pubblicato all'albo ufficiale dell'università e reso disponibile sulla pagina web dedicata. Dalla data di pubblicazione all'albo decorrono i termini per eventuali impugnative. L'esecutività del provvedimento rimane sospesa fino al decorso dei termini di cui al successivo articolo 7.

Articolo 7 – Reclami

1. Fermo restando l'impugnazione in sede giurisdizionale, avverso il decreto di approvazione atti è ammesso reclamo al rettore da parte degli interessati da presentare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione all'albo ufficiale. Sul reclamo decide il rettore nei 20 giorni successivi.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale. Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito www.unipi.it.

ALLEGATO

CRITERI APPLICATIVI DEGLI INDICATORI DI CUI AI COMMI 9, 10, 11 DELL'ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE, DI RICERCA E GESTIONALE

- relativamente alla **DIDATTICA**:

A) Numero studenti esaminati:
senza distinguere se come membro o presidente

Fascia	Punti attribuibili
Professori ordinari e associati	
Ricercatori	

B) Numero degli studenti assistiti in qualità di relatore nella relazione di tesi di laurea o di dottorato

C)

Fascia	Punti attribuibili
Professori ordinari e associati	
Ricercatori	

D) Numero delle ore di didattica frontale svolta nel triennio come risultante dal registro delle lezioni

Fascia	Punti attribuibili
Professori ordinari e associati	
Ricercatori Universitari	

E) Ulteriori attività didattiche

F)

Fascia	Punti attribuibili	attività valutabili per tutte le fasce
Professori ordinari e associati		Lezioni in master e in corsi di perfezionamento Lezioni in percorsi di eccellenza, TFA e tirocini Corsi di dottorato di dottorato e scuole di specializzazione Altre attività individuate dalla commissione
Ricercatori		

- relativamente alla **RICERCA**:

Fascia	Punteggio derivante da rating (anno 2013, relativamente incentivo anno 2012, anno 2014 relativamente incentivo anno 2013)	Punteggi o in base alla documentazione risultante della domanda	Attività valutabili per tutte le fasce
Professori ordinari	Max ...	Max ...	a) Partecipazione a progetti di ricerca, differenziando il punteggio in relazione alla tipologia; b) partecipazione a comitati scientifici; c) attività di trasferimento tecnologico; d) Altre attività di ricerca individuate dalla commissione.
Professori associati	Max ...	Max ...	
Ricercatori	Max ...	Max ...	

- Relativamente alla **GESTIONE**

Fascia	Punti attribuibili	Attività valutabili per tutte le fasce
Professori ordinari		a) essere stato titolare di incarichi di rilevanza generale per l'ateneo:
Professori associati		Rettore, prorettore vicario, prorettore, membro del CdA, membro del SA, membro del nucleo di valutazione interna e altri incarichi di rilevanza generali individuati dalla commissione;
Ricercatori		b) essere stato titolare di incarichi elettivi presso le strutture universitarie: Preside, direttore di dipartimento, Direttore di centro interdipartimentale, Presidente di corso di studio, presidente corso di dottorato, Responsabile della sicurezza laboratori e figure similari ed altri incarichi elettivi presso le strutture individuati dalla commissione; c) essere stato titolare di incarichi di coordinamento e gestionali in ambito didattico: Vice preside e vice direttore di dipartimento; presidente commissioni di ateneo e/o facoltà a valenza didattica previste dallo statuto o da regolamento ed altri incarichi di coordinamento in ambito didattico individuati dalla commissione; d) essere stato titolare di incarichi di coordinamento e gestionali nell'ambito della ricerca, considerando la tipologia dei progetti di ricerca coordinati, della loro rilevanza nazionale o internazionale, del trasferimento tecnologico ad

		essi collegato: Responsabile progetti UE, responsabile di progetti di ricerca di livello nazionale (PRIN, FIRB, ecc.), responsabile altri progetti di ricerca ed altri incarichi nell'ambito della ricerca individuati dalla commissione; e) essere stato titolare di incarichi di coordinamento e gestionali nell'ambito dell'internazionalizzazione; Responsabile Erasmus, responsabile dottorati congiunti ed altri incarichi nell'ambito dell'internazionalizzazione individuati dalla commissione; f) altre attività.
--	--	---